

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 17/12/2021

FATTO

Dall'aprile 2020 al 30 maggio 2021 è stata concessa alla società ricorrente dall'intermediario resistente, ai sensi della normativa emergenziale Covid-19, la sospensione del pagamento delle rate del *leasing* finanziario immobiliare concluso nel dicembre 2016. La ricorrente contesta l'illegittima applicazione da parte di quest'ultimo, alla ripresa dell'ammortamento, dei c.d. "interessi di sospensione", nella misura di euro 32.676,54, calcolati moltiplicando la quota interessi della prima rata sospesa (*i.e.* quella successiva all'ultima pagata) per il numero di mesi di sospensione, ai quali, per mantenere una rata di importo pari a quella originaria, sarebbero stati aggiunti ulteriori interessi fino al pagamento totale delle somme calcolate con lo stesso metodo, con allungamento del piano di ammortamento sino al 15 agosto 2030 rispetto all'originario termine del 15 dicembre 2028.

Per la ricorrente l'applicazione degli interessi di sospensione sarebbe stata effettuata in aperta violazione dell'art. 56, comma 2, lett. c), del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (...) il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (...) secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti", ferma la "facoltà delle imprese [di] richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

Sull'assunto che la sospensione non comporta "nuovi o maggiori oneri" per il creditore, la ricorrente contesta in via principale l'illegittimità dell'intero addebito per

interessi effettuato dall'intermediario. In via subordinata – “volendo riconoscere che il creditore, a fronte del mancato incasso della quota interessi e capitale, possa aver avuto un maggior onere” – contesta invece l'illegittimità del metodo di calcolo utilizzato dall'intermediario: quest'ultimo, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto computare gli interessi di sospensione “non sull'intero importo del credito ma sulla sola quota capitale (quella che non è effettivamente stata incassata) non incassata durante il periodo di sospensione, al tasso definito dal contratto stesso”.

La ricorrente chiede dunque al Collegio di accertare l'addebito di interessi non dovuti «o dovuti in maniera minimale» e di calcolare quelli dovuti con le modalità sopraindicate.

L'intermediario premette che, nell'accogliere la richiesta della ricorrente di applicazione della misura di sostegno finanziario prevista per le P.M.I. dall'art. 56, comma 2, lett. c), del d.l. n. 18/2020, allegava il nuovo piano di ammortamento in cui era specificato che gli interessi del periodo della sospensione dovevano essere calcolati sul debito residuo in linea capitale, utilizzando il tasso previsto contrattualmente. Dal momento che l'importo corrispondente ai suddetti interessi era superiore all'importo unitario dei singoli canoni della locazione finanziaria, l'importo è stato frazionato in più canoni «consentendo all'utilizzatrice un piano di rientro più sostenibile». La moratoria in corso è stata poi prolungata *ex lege* dal 30 settembre 2020, prima, al 31 gennaio 2021, poi al 30 giugno 2021 e infine al 31 dicembre 2021, salvo espressa rinuncia del beneficiario.

Il 19 marzo 2021 inviava alla ricorrente un riepilogo dei dati dell'operazione di locazione finanziaria e il 27 maggio le trasmetteva il nuovo piano di ammortamento con il dettaglio della quota capitale e della quota interessi. Con lettera del 15 giugno 2021, precisava che la domanda di adesione alla moratoria sottoscritta dalla società ricorrente era conforme alla normativa vigente. Il modulo di adesione prevedeva infatti che la ricorrente doveva unicamente pagare gli interessi per il periodo di sospensione allo stesso tasso previsto dal contratto di locazione finanziaria, fino alla data del loro pagamento. Interessi calcolati sul debito residuo in linea capitale «corrispondente all'ultimo canone pagato prima della sospensione».

L'intermediario conclude respingendo ogni addebito ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto la domanda, per come formulata, è volta a ottenere una modifica delle condizioni contrattuali con una decisione di natura costitutiva. Nel merito, deduce l'infondatezza del ricorso e chiede pertanto al Collegio di respingerlo.

La ricorrente replica sostenendo che l'intermediario ha calcolato la somma corrispondente agli interessi dovuti sul residuo capitale, e non sul capitale dovuto per i canoni sospesi, come previsto dalla normativa emergenziale e dal modulo di adesione. Alla somma così calcolata l'intermediario avrebbe aggiunto l'ulteriore importo corrispondente agli interessi maturati sugli ulteriori mesi impiegati per il rimborso della somma, determinando così un nuovo e maggior onere. Insiste dunque per l'accoglimento del ricorso al fine di ottenere il rimborso degli interessi per una somma pari a € 32.676,54, «ovvero alla differenza tra quegli interessi e quelli maturati durante il periodo di sospensione calcolati sul capitale pagato con l'ultimo canone prima della sospensione (€ 5.532,19)».

L'intermediario, in sede di controrepliche, richiamando quanto dedotto e prodotto in sede di controdeduzioni, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto le domande della Società sarebbero preordinate al conseguimento di

una decisione che lo condanni a un *facere* specifico e, segnatamente, a determinare una modifica del rapporto giuridico di *leasing* intercorrente tra le parti.

Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d'Italia (in seguito, le Disposizioni), alla sezione I, parag. 4, precisano che “all'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (parag. 2), mentre non contemplano decisioni di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto sulla falsariga dell'art. 2932 c.c. E in applicazione di questa previsione la giurisprudenza dei Collegi è costante nell'escludere che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna a un *facere* infungibile – rientri nella competenza dell'ABF (v., tra le tante, Collegio di Milano, decisione n. 14224/20 e Collegio di Bologna, decisione n. 14087/20).

Nondimeno, al di là delle equivoche espressioni utilizzate, sia nel ricorso, sia nel prodromico reclamo la Società lamenta che l'applicazione degli interessi di sospensione sia stata effettuata dall'intermediario in violazione della specifica disposizione di legge che ha introdotto la misura emergenziale.

In quest'ottica, ambedue le domande della ricorrente sottendono una verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario sul piano contrattuale nell'esecuzione del rapporto di *leasing*, sicché il Collegio può esaminare il ricorso limitatamente a questo profilo di mero accertamento.

D'altro canto, le domande appaiono prive di puntuali indicazioni degli interessi che si reputano illegittimi e sul loro ammontare e possono pertanto essere intese come volte a richiedere all'Arbitro un'attività di carattere consulenziale (profilo peraltro non contestato dall'intermediario resistente). Nondimeno, le domande della ricorrente sono comunque ammissibili nei limiti di una verifica anche tecnica, sulla base della documentazione in atti, della correttezza del comportamento negoziale tenuto dall'intermediario alla luce delle norme di riferimento (v., tra le altre, Collegio Palermo, pronunce n. 4135 del 10 marzo 2020; n. 245 del 10 gennaio 2020; n. 16679 del 28 settembre 2020).

2. La ricorrente chiede dunque che venga accertato il suo diritto alla disapplicazione, ovvero in via subordinata all'applicazione con un metodo di calcolo diverso, degli interessi sulle rate di *leasing* il cui pagamento è stato temporaneamente sospeso dell'intermediario resistente in ottemperanza alle disposizioni emergenziali approvate con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 settembre 2020. Il termine è stato poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 65 del d.l. n.104 del 14 agosto 2020 e da ultimo, l'art. 16 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ha prorogato la moratoria per le PMI fino al 31 dicembre 2021, statuendo che: “previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8”.

Secondo la Società, la disposizione emergenziale contenuta nell'art. 56 del *decreto Cura Italia* impedirebbe all'intermediario di effettuare la sospensione addebitando nuovi oneri al debitore, quanto meno non nella misura esorbitante effettuata dall'intermediario.

L'art. 56 del d.l. n. 18/2020, dopo aver formalmente riconosciuto l'epidemia da COVID-19 come "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" (comma 1), introduce al comma successivo alcune misure di "sostegno finanziario" destinate alle p.m.i. e micro imprese danneggiate, delle quali queste ultime possono avvalersi, attraverso apposita comunicazione corredata di autocertificazione, "in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia".

Per quanto qui più interessa, alla lett. c) del 2° comma viene previsto che "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

Alla luce di queste disposizioni, l'applicazione degli interessi di sospensione appare legittima in quanto per l'art. 56 la dilazione del piano di rimborso delle rate sospese deve avvenire "secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti".

L'espressione costituisce **specificazione della clausola generale di correttezza e buona fede** che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché (...) è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto" (così, testualmente, Cass., 7 giugno 2006, n. 13345; nel medesimo senso, Cass., 6 agosto 2008, n. 21250; Cass., 22 gennaio 2009, n. 1618; nonché Cass., 4 maggio 2009 n. 10182 e Cass., 18 settembre 2009, n. 20106).

In particolare, l'espressa indicazione normativa «per entrambe le parti» pone in evidenza "come **la dilazione non possa recare pregiudizio alle aspettative dell'intermediario che ha fatto affidamento, nella gestione del rischio di credito, sul rientro di una somma computata in modo previsionale al momento dell'erogazione del credito**" (v. Collegio Bari, decisione n. 3941/2021). Dal che si può desumere che – **diversamente dalle disposizioni emergenziali di sospensione delle rate dei mutui emanate in occasione di calamità naturali, ispirate a un chiaro intento solidaristico manifestato dall'esclusione di oneri aggiuntivi a carico del solo mutuatario** (v. per es. l'art. 2-bis, comma 22, del d.l. n. 148/2017) – **le norme in questione rispondono "alle esigenze di liquidità delle imprese la cui attività ha subito un evidente pregiudizio in conseguenza delle chiusure forzate a ragione della pandemia, senza alcun pregiudizio per le banche finanziatrici"** (v. ancora Collegio Bari, decisione n. 3941/2021).

3. Con riferimento alla domanda subordinata, concernente l'illegittimità del metodo di calcolo degli interessi di sospensione utilizzato dall'intermediario, va preliminarmente ricordato che dalla richiesta di sospensione versata in atti si evince che il ricorrente ha optato per la "sospensione dell'importo complessivo dei canoni".

Le condizioni del rientro sottoscritte dalla Società prevedono che "sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone pagato prima della Sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della Sospensione e fino alla data del loro pagamento – allo stesso tasso e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto, tenendo anche conto dell'indicizzazione qualora il Contratto fosse indicizzato (di seguito gli «Interessi»). Le condizioni prevedono inoltre che il pagamento degli interessi di sospensione avvenga in unica soluzione, se di ammontare pari o inferiore a un canone di *leasing*, ovvero sia ripartito in due o più rate se di ammontare superiore.

La domanda del ricorrente di applicazione di criteri di calcolo degli interessi di sospensione diversi da quelli a suo tempo concordati – e in particolare la pretesa di utilizzare quale base di calcolo non il debito residuo, ma l'importo delle sole rate sospese – non può dunque trovare accoglimento, anche considerato che la relativa pattuizione è conforme alle indicazioni interpretative fornite dal MEF sul proprio sito *internet*. A riguardo, tra le FAQ pubblicate sul predetto sito, viene chiarito che "in caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo."

Questa interpretazione risulta coerente con le previsioni di legge nel senso che la sospensione determini uno slittamento in avanti delle rate di ammortamento, e, allungandosi il periodo di rimborso, l'intermediario abbia diritto alla corresponsione degli interessi nei limiti di quanto contrattualmente previsto (cfr., nello stesso senso, Collegio Bari, decisione n. 3941/2021; Collegio Milano, decisione n. 20639/2021).

Anche sotto questo profilo l'intermediario ha dunque agito conformemente alla legge.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA